



ATTO N. 590/BIS

Relazione della II Commissione Consiliare Permanente
Attività economiche e governo del territorio

Relatore di maggioranza Presidente Eros Brega

Relatori di minoranza Consiglieri Emanuele Fiorini e Andrea Liberati

Relazioni orali ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno

SUL

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa della Giunta regionale, concernente

**"ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE
REGIONALE 9 APRILE 2015, N. 12
(TESTO UNICO IN MATERIA DI AGRICOLTURA)"**

Approvato dalla II Commissione Consiliare Permanente il 06 marzo 2017

Trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa il 21 marzo 2017



**COMUNICAZIONE DELLA II
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE**

Si comunica che la II Commissione consiliare permanente nella seduta del 06 marzo 2017 ha esaminato, in sede referente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno, l'atto n. 590.

La Commissione, sul testo come emendato, ha espresso parere favorevole a maggioranza dei Consiglieri presenti e votanti e ha deciso, altresì, di nominare relatore di maggioranza il Presidente Eros Brega e relatori di minoranza i Consiglieri Emanuele Fiorini e Andrea Liberati, autorizzando le relazioni orali, ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno.

Si chiede l'iscrizione dell'atto medesimo all'ordine del giorno dei lavori della prossima seduta dell'Assemblea legislativa.



(Schema di delibera proposto dalla II Commissione consiliare permanente)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, approvato con deliberazione n. 512 del 16 maggio 2016, concernente "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura)", depositato alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 19 maggio 2016 e assegnato il 20 maggio 2016 per competenza alla II Commissione consiliare permanente (ATTO N. 590);

ATTESO che il disegno di legge è rimesso alla discussione ed approvazione dell'Assemblea legislativa secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno;

VISTO il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali, espresso nella seduta del 29 luglio 2016;

VISTI gli emendamenti all'atto in oggetto, presentati e approvati in Commissione;

VISTO il parere e udite le relazioni della II Commissione consiliare permanente illustrate oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, dal relatore di maggioranza Presidente Eros Brega e dai relatori di minoranza, Consiglieri Emanuele Fiorini e Andrea Liberati (ATTO N. 590/BIS);

VISTA la legge regionale 09 aprile 2015 n. 12 (Testo Unico in materia di agricoltura) e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative) e, in particolare, l'articolo 18;

VISTA la legge regionale 18 aprile 1997, n. 14 (Norme sull'amministrazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e delle aziende sanitarie locali) e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 2, 3 e 3-bis;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno dell'Assemblea legislativa;

*con votazione articolo per articolo, nonché
con votazione finale sull'intera legge, che
ha registrato n. ____ voti favorevoli, n. ____*



*voti contrari e n. ___voti astenuti, espressi
nei modi di legge dai ___ Consiglieri
presenti e votanti*

DELIBERA

- di approvare la legge regionale, concernente: “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura) e abrogazione di norme”, composta di n. 16 articoli nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE	TESTO APPROVATO DALLA II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
"Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura)"	"Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura) e abrogazione di norme "
	TITOLO I MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 9 APRILE 2015, N. 12
Art. 1 (Modificazioni ed integrazioni all'art. 198)	Art. 1 (Modificazioni ed integrazioni all'art. 198)
1. Al comma 1 dell'articolo 198 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura), le parole: "e dei fabbricati rurali" sono soppresse.	1. Idem
2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 198 della l.r. 12/2015, le parole: "ai fabbricati rurali e" sono soppresse.	2. Idem
3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 198 della l.r. 12/2015, le parole: "ai fabbricati rurali," sono soppresse e le parole: "la Regione" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia forestale regionale".	3. Idem
4. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 198 della l.r. 12/2015, le parole: "la Regione" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia forestale regionale".	4. Idem
5. Dopo il comma 3 dell'articolo 198 della l.r. 12/2015 sono aggiunti i seguenti: "3 bis. Possono far parte degli elenchi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) i fabbricati, anche con destinazione residenziale, funzionali alla gestione dei terreni agricoli ed allo sviluppo di attività extraagricole	5. Dopo il comma 3 dell'articolo 198 della l.r. 12/2015 sono aggiunti i seguenti: "3 bis. Possono far parte degli elenchi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) i fabbricati, anche con destinazione residenziale, funzionali alla gestione dei terreni agricoli ed allo sviluppo di attività



<p>compatibili. 3 ter. La Giunta regionale nell'ambito della programmazione patrimoniale di cui agli articoli 2 e 3 della l.r. 14/1997 individua i beni di proprietà della Regione o di proprietà degli enti controllati dalla Regione, aventi le caratteristiche di cui al presente articolo, ai fini dell'inserimento nel Banco della Terra."</p>	<p>compatibili, individuate con il regolamento di cui all'articolo 199. 3 ter. La Giunta regionale nell'ambito della programmazione patrimoniale di cui agli articoli 2 e 3 della l.r. 14/1997 individua, anche avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia forestale regionale, i beni di proprietà della Regione o di proprietà degli enti controllati dalla Regione, aventi le caratteristiche di cui al presente articolo, ai fini dell'inserimento nel Banco della Terra."</p>
<p>6. Il comma 5 dell'articolo 198 della l.r. 12/2015, è sostituito dal seguente: "5. Il Banco della Terra è gestito dalla Agenzia forestale regionale."</p>	<p>6. Idem</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2 <i>(Modificazioni ed integrazione all'art. 199)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 2 <i>(Modificazioni ed integrazione all'art. 199)</i></p>
<p>1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 199 della l.r. 12/2015, le parole: "fermo quanto previsto dall'articolo 201, comma 2, in relazione al piano annuale delle locazioni e delle concessioni e" sono soppresse.</p>	<p>1. Idem</p>
<p>2. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 199 della l.r. 12/2015, le parole: "e del piano aziendale" sono soppresse.</p>	<p>2. Idem</p>
<p>3. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 199 della l.r. 12/2015 è aggiunta la seguente: "f bis) le modalità per la revoca del contratto di locazione o concessione in caso di inutilizzo o di utilizzo difforme rispetto al progetto di impiego dei beni;"</p>	<p>3. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 199 della l.r. 12/2015 è aggiunta la seguente: "f bis) le modalità per il recesso da parte dell'amministrazione pubblica dalla locazione o dalla concessione in caso di inutilizzo o di utilizzo difforme rispetto al progetto di impiego dei beni;"</p>
<p>4. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 199 della l.r. 12/2015, le parole: "anche a titolo gratuito o a canone agevolato" sono soppresse.</p>	<p>4. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 199 della l.r. 12/2015, le parole: "anche a titolo gratuito o a canone agevolato" sono sostituite dalle seguenti: "in particolare,", le parole: "di cui al comma 3 dell'articolo 203;" sono sostituite dalle seguenti: "e in armonia con quanto dispone l'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57);" e le parole: "tali criteri si informano alle" sono</p>



	sostituite dalle seguenti: "tali criteri si informano alla".
5. I commi 2 e 3 dell'articolo 199 della l.r. 12/2015 sono abrogati.	5. Idem
Art. 3 (Integrazione alla l.r. 12/2015)	Art. 3 (Integrazione alla l.r. 12/2015)
1. Dopo l'articolo 199 della l.r. 12/2015 è aggiunto il seguente: "Art. 199 bis (Ruolo e funzioni dell'Agenzia forestale regionale)	1.
1. L'Agenzia forestale regionale: a) predispone ed aggiorna l'elenco dei beni del Banco della Terra idonei e disponibili per operazioni di locazione o di concessione; b) individua il dimensionamento necessario ai fini dell'ottimizzazione dell'impiego produttivo dei terreni contenuti nel Banco della Terra e l'unità produttiva idonea alla formazione di un'impresa agricola valida sotto il profilo tecnico ed economico e capace di assicurare una produzione annuale media, dedotte le spese di coltivazione, escluse quelle di manodopera, pari almeno alla retribuzione annuale di un salariato fisso comune occupato in agricoltura, quale risulta dai patti sindacali vigenti nella zona; c) coordina le attività necessarie ai fini delle procedure di assegnazione dei beni di cui all'articolo 198, in collaborazione con gli enti locali sul territorio sui quali insistono i beni oggetto di assegnazione.	Idem
	2. Le attività di gestione del Banco della Terra di cui al comma 1 sono svolte dall'Agenzia Forestale nell'ambito delle funzioni e compiti istituzionali ad essa conferiti dall'articolo 19, comma 1 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative).
2- Le modalità di svolgimento dei compiti di	3.




cui al comma 1 sono stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 199.”.	Idem
Art. 4 (Abrogazione dell'art. 200)	Art. 4 (Abrogazione dell'art. 200)
1. L'articolo 200 della l.r. 12/2015 è abrogato.	1. Idem
Art. 5 (Abrogazione dell'art. 201)	Art. 5 (Abrogazione dell'art. 201)
1. L'articolo 201 della l.r. 12/2015 è abrogato.	1. Idem
Art. 6 (Modificazioni ed integrazioni all'art. 202)	Art. 6 (Modificazioni ed integrazioni all'art. 202)
1. Il comma 1 dell'articolo 202 della l.r. 12/2015, è sostituito dal seguente: “1. L'assegnazione dei beni compresi nel Banco della Terra avviene mediante procedure di evidenza pubblica, nel rispetto della normativa statale e regionale e secondo le modalità, le procedure e i criteri indicati nel presente Capo e specificati nel regolamento di attuazione.”.	1. Idem
2. Al comma 2 dell'articolo 202 della l.r. 12/2015, le parole: “dalla Regione stessa” sono sostituite dalle seguenti: “dall'Agenzia forestale regionale”.	2. Idem
3. Al comma 3 dell'articolo 202 della l.r. 12/2015, le parole: “sul sito internet istituzionale della Regione” sono sostituite dalle seguenti: “sui siti internet istituzionali della Regione e dell'Agenzia forestale regionale”.	3. Idem
4. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 202 della l.r. 12/2015, è sostituito dal seguente: “La durata dei contratti di concessione e locazione per i beni di proprietà delle province, dei comuni e dei privati è stabilita nelle convenzioni previste all'articolo 198, comma 1, lettere b) e c).”.	4. Idem
5. Dopo il comma 4 dell'articolo 202 della l.r.	5. Dopo il comma 4 dell'articolo 202 della




<p>12/2015 è aggiunto il seguente:</p> <p>“4 bis. Per i beni di cui all'articolo 198, comma 1, lettera a), gli investimenti economici su interventi da realizzare, previamente concordati con l'Agenzia forestale regionale e finanziati dal concessionario con risorse proprie, successivamente rendicontati dal concessionario stesso sono recuperati nei limiti della durata contrattuale in relazione all'entità del canone di concessione determinato. Le opere realizzate rimangono di proprietà della Regione senza diritto, per il concessionario ad alcun indennizzo.”.</p>	<p>I.r. 12/2015 è <i>inserito</i> il seguente:</p> <p>“4 bis. Per i beni di cui all'articolo 198, comma 1, lettera a), possono essere realizzati, dal concessionario o dal locatario, miglioramenti, addizioni e trasformazioni sugli immobili, solo se previamente concordati con l'Agenzia forestale regionale e autorizzati dall'ente proprietario. Fermo il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, è riconosciuta al concessionario o al locatario la possibilità di recuperare le spese sostenute per tali miglioramenti, addizioni e trasformazioni con risorse proprie, depurate da eventuali contributi pubblici e debitamente rendicontate, sugli importi del canone di concessione o di locazione, secondo i criteri e le modalità indicati nel regolamento di cui all'articolo 199, che tengono conto dei limiti della durata contrattuale e dell'entità del canone di concessione o di locazione. Le opere realizzate rimangono di proprietà della Regione senza diritto, per il concessionario o per il locatario, ad alcun indennizzo.”.</p>
<p>6. Al comma 5 dell'articolo 202 della I.r. 12/2015, le parole: “e del piano aziendale” sono soppresse.</p>	<p>6. Idem</p>
<p>Art. 7 (Modificazione all'art. 203)</p>	<p>Art. 7 (Modificazione all'art. 203)</p>
<p>1. I commi 3 e 4 dell'articolo 203 della I.r. 12/2015 sono abrogati.</p>	<p>1. Idem</p>
<p>Art. 8 (Modificazioni all'art. 204)</p>	<p>Art. 8 (Modificazioni all'art. 204)</p>
<p>1. Al comma 1 dell'articolo 204 della I.r. 12/2015, le parole: “e del piano aziendale” sono sostituite dalle seguenti: “dei beni”.</p>	<p>1. Idem</p>
<p>2. Il comma 2 dell'articolo 204 della I.r. 12/2015 è sostituito dal seguente:</p> <p>“2. Gli assegnatari, ai fini dell'attività di controllo, trasmettono annualmente, all'Agenzia forestale regionale, una relazione relativa alle attività svolte ed alla realizzazione di quanto previsto nel progetto di impiego dei beni, secondo le modalità.</p>	<p>2. Idem</p>




indicate nel bando o nell'avviso; l'Agenzia forestale regionale trasmette la relazione agli enti e ai soggetti privati proprietari dei beni.”.	
Art. 9 <i>(Integrazione alla l.r. 12/2015)</i>	Art. 9 <i>(Integrazione alla l.r. 12/2015)</i>
1. Dopo l'articolo 205 della l.r. 12/2015 è aggiunto il seguente: “Art. 205 bis <i>(Criteri di premialità per l'accesso al Banco della Terra)</i>	1. Dopo l'articolo 205 della l.r. 12/2015 è inserito il seguente: “Art. 205 bis <i>(Criteri di premialità per l'accesso al Banco della Terra)</i>
4. I bandi o gli avvisi per l'assegnazione ai soggetti di cui all'articolo 203 dei beni compresi nel Banco della Terra di cui all'articolo 198, prevedono che i progetti di impiego dei beni di cui all'articolo 202, comma 5, vengano valutati con riferimento a: a) possesso da parte degli assegnatari di requisiti di competenza culturale e tecnica, sulla base dei titoli di studio posseduti e delle esperienze professionali svolte nell'ambito delle lavorazioni agricole, nonché del trattamento dei prodotti e servizi, specificati nel progetto; b) impegno per gli assegnatari dei terreni con età inferiore a quaranta anni a frequentare, con esito positivo, un corso di formazione qualificato di tipo tecnico in relazione alle colture indicate nel progetto; c) presenza di prodotti e servizi economicamente sostenibili, sulla base della presentazione di business plan analitici e verificabili; d) presenza di prodotti e servizi per i quali vi è una o più manifestazioni di interesse da parte di imprese manifatturiere di cui al codice ATECO sezione C. L'impresa manifatturiera deve manifestare il suo interesse economico a valutare l'approvvigionamento dei prodotti e servizi realizzati sui terreni demaniali, nonché a garantire un'assistenza e un trasferimento di conoscenze tecniche, a titolo non oneroso, al fine di poter realizzare tali produzioni con	1. I bandi o gli avvisi per l'assegnazione ai soggetti di cui all'articolo 203 dei beni compresi nel Banco della Terra di cui all'articolo 198, prevedono che i progetti di impiego dei beni di cui all'articolo 202, comma 5 e le domande di assegnazione vengano valutati con riferimento ai possibili seguenti elementi: a) competenza culturale e tecnica dei concorrenti all'assegnazione, sulla base dei titoli di studio posseduti e delle esperienze professionali svolte nell'ambito delle lavorazioni agricole, nonché nell'ambito del trattamento dei prodotti e servizi specificati nel progetto di impiego dei beni; b) presenza nel progetto di impiego dei beni di prodotti e servizi economicamente sostenibili, sulla base di dati analitici e verificabili; c) dichiarazione d'interesse di una o più imprese manifatturiere di cui al codice ATECO sezione C per l'acquisto di beni e servizi prodotti sui beni del Banco della Terra oggetto della procedura di assegnazione, allegata a corredo del progetto, eventualmente accompagnata anche dalla dichiarazione di disponibilità dell'impresa manifatturiera a garantire assistenza tecnica gratuita nella realizzazione del prodotto o servizio; d) creazione o valorizzazione di nuove filiere produttive agricole, anche con riferimento alle produzioni biologiche, nel rispetto della programmazione regionale di



<p>gli standard quali quantitativi auspicati. L'impresa manifatturiera interessata deve avere positive caratteristiche dimensionali, organizzative, tecnologiche e commerciali;</p> <p>e) creazione o la valorizzazione di nuove filiere produttive agricole secondo una logica di diversificazione delle produzioni nel rispetto della programmazione regionale di settore;</p> <p>f) presenza di prodotti e servizi ambientalmente sostenibili sulla base di colture, tecnologie e tecniche a basso o nullo impatto sull'ecosistema ambientale;</p> <p>g) impegno alla collaborazione con gli istituti tecnici agrari di secondo grado presenti sul territorio regionale per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di giovani diplomati;</p> <p>h) presenza di attività extraagricole ai sensi del d.lgs. 228/2001 in grado di realizzare una effettiva diversificazione produttiva dell'azienda;</p> <p>i) volontà di sottoporre i progetti di impiego dei terreni nonché le fasi attuative al monitoraggio da parte di uno staff tecnico composto da qualificate competenze, anche del mondo universitario, con particolare riferimento a quelle di tipo agrario, veterinario, economico e giuridico;</p> <p>l) iscrizione dei soggetti richiedenti l'accesso al Banco della Terra negli elenchi delle cooperative sociali che svolgono attività di tipo b) di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);</p> <p>m) importo del canone di concessione o di affitto offerto.</p> <p>2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 199 definisce i valori percentuali massimi da attribuire ai requisiti di cui al comma 1, al fine della valutazione dei progetti di impiego.”.</p>	<p>settore;</p> <p>e) presenza di prodotti e servizi ambientalmente sostenibili, sulla base di colture, tecnologie e tecniche a basso o nullo impatto sull'ecosistema ambientale, anche al fine di preservare la biodiversità;</p> <p>f) presenza nel progetto di impiego dell'indicazione dell'utilizzo dei beni non solo per attività agricole ma anche per attività compatibili con l'utilizzo agricolo, individuate con il regolamento di cui all'articolo 199;</p> <p>g) presenza dei soggetti di cui all'articolo 153 comma 1 lettera b) della l.r. 12/2015;</p> <p>h) importo del canone di concessione o di affitto offerto.</p> <p>2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 199 definisce i valori percentuali massimi da attribuire ai requisiti di cui al comma 1.”.</p>
<p>Art. 10 (Abrogazione dell'art. 207)</p>	<p>Art. 10 (Abrogazione dell'art. 207)</p>
<p>1. L'articolo 207 della l.r. 12/2015 è abrogato.</p>	<p>1. Idem</p>
<p>Art. 11 (Modificazioni all'art. 210)</p>	<p>Art. 11 (Modificazioni all'art. 210)</p>



1. Il comma 2 dell'articolo 210 della l.r. 12/2015 è abrogato.	1. Idem
2. Al comma 3 dell'articolo 210 della l.r. 12/2015, dopo le parole: "La Giunta" sono aggiunte le seguenti: "con la collaborazione dell'Agenzia forestale regionale".	2. Il comma 3 dell'articolo 210 della l.r. 12/2015 è abrogato.
Art. 12 <i>(Modificazione e integrazione all'art. 212)</i>	Art. 12 <i>(Abrogazione dell'art. 212)</i>
1. Al comma 1 dell'articolo 212 della l.r. 12/2015, le parole: "La Regione" sono sostituite dalle seguenti: "L'Agenzia forestale regionale" e le parole: ", anche avvalendosi del Comitato di coordinamento del Banco della Terra," sono soppresse. 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 212 della l.r. 12/2015 sono aggiunti i seguenti: "1 bis. Al fine di migliorare la capacità produttiva dell'azienda agricola, i soggetti che alla data del 31 dicembre 2015, sono titolari di contratto di concessione di azienda agraria, possono ottenere, in deroga alle procedure di cui all'articolo 202, comma 1, l'assegnazione di terreni limitrofi a quelli già detenuti a mezzo di contratto di concessione. 1 ter. La superficie dei terreni richiesti ai sensi del comma 2 non può essere superiore al venti per cento della superficie oggetto di contratto di concessione alla data del 31 dicembre 2015".	1. L'articolo 212 della l.r. 12/2015 è abrogato.
Art. 13 <i>(Modificazioni all'art. 213)</i>	Art. 13 <i>(Modificazioni all'art. 213)</i>
1. Al comma 1 dell'articolo 213 della l.r. 12/2015, dopo le parole: "La Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: ", anche avvalendosi dell'Agenzia forestale regionale,".	1. Idem
2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 213 della l.r. 12/2015, le parole: "su una stima della" sono sostituite dalle seguenti: "relativamente alla".	2. Idem
3. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo	3.



213 della l.r. 12/2015, le parole: "a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 203 e con indicazione della tipologia di premialità attivata ai sensi del comma 4 dello stesso articolo" sono sostituite dalle seguenti: "alle premialità previste dall'articolo 205 bis".	Idem
4. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 213 della l.r. 12/2015, le parole: "sull'attività del comitato di coordinamento e" sono soppresse e le parole "e piano aziendale" sono sostituite dalle parole "dei beni".	4. Idem
	TITOLO II ABROGAZIONE DI NORME DELLA LEGGE REGIONALE 18 APRILE 1997, N. 14
Art. 14 (Abrogazione dell'articolo 3 bis della l.r. 14/1997)	Art. 14 (Abrogazione dell'articolo 3 bis della l.r. 14/1997)
1. L'articolo 3 bis della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14 (Norme sull'amministrazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e delle aziende sanitarie locali) è abrogato.	1. Idem
	2. Il comma 1 bis dell'articolo 5 della l.r. 14/1997 è abrogato.
	TITOLO III NORME FINALI
	Art. 15 (Norme finali)
	1. La Giunta regionale adotta le norme di adeguamento del regolamento di cui all'art. 199 della l.r. 12/2015 alle disposizioni della presente legge entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
	2. La Giunta regionale, con la collaborazione dell'Agenzia forestale regionale, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione delle norme regolamentari di adeguamento di cui al comma 1, individua i beni di proprietà della Regione o di proprietà degli enti controllati dalla Regione, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 198 della l.r. 12/2015, ai fini dell'inserimento nel Banco della Terra e successivamente provvede



	all'individuazione di detti beni secondo le modalità indicate nel comma 3-ter dell'art. 198 della l.r 12/2015.
	Art. 16 (Norma finanziaria)
	1. Le somme derivanti dalla locazione o concessione dei beni del patrimonio regionale incrementano la parte Entrata del Bilancio di previsione 2017-2019 - Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni".
	2. Le nuove entrate sono iscritte alla Missione 16 "Agricoltura e Pesca", Programma 01 "Sviluppo del Settore Agricolo e del Sistema Agroalimentare" per la gestione delle funzioni conferite dalla Regione all'Agenzia forestale regionale previste dall'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18.